



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –**  
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai  
Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente  
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere  
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario  
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2670/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da

[REDACTED] **ANTONINA** (c.f. [REDACTED] G273 P),  
rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Bellomare

**APPELLANTE**

**CONTRO**

[REDACTED] **Snc**  
(partita Iva: [REDACTED] 26), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

**APPELLATA**

La causa, sulle conclusioni delle parti preciseate come in atti, è stata posta in decisione all'udienza cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h D.L. 18/2020 del 23 settembre 2022.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 14 marzo 2013, introduttivo del procedimento n. 3783/2013 R.G., la società [REDACTED]

[REDACTED] & C. Snc chiedeva al Tribunale di Palermo la emissione di decreto di ingiunzione di pagamento senza dilazione nei confronti della [REDACTED] Antonina dell'importo di € 18.680,70, di cui € 16.782,70 a saldo di due fatture per la fornitura e posa in opera di prodotti artigianali in legno ed € 1.898,00 per interessi moratori ex Dlgs 231/2002.

Con il decreto n. 1713/2013 del 19 aprile 2013, il Tribunale di Palermo ingiunse a [REDACTED] Antonina il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.680,70, oltre gli interessi successivi e le spese del procedimento, assegnando il termine di giorni quaranta ex art. 641 c.p.c.

Avverso detto decreto ingiuntivo, propose opposizione [REDACTED] Antonina, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2013, eccependo di avere integralmente pagato la fornitura e contestando la debenza degli interessi moratori di cui al Dlgs 231/2002.

Si costituì in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.

Il Tribunale di Palermo adito, istruita la causa con prova documentale e con il giuramento decisorio deferito dalla opponente al legale rappresentante della società opposta, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. n. 4921/2017 del 22 settembre 2017, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 16.782,70 oltre interessi al tasso legale dal 03/06/2013 al soddisfo; ha rigettato la domanda formulata dalla opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ha compensato per 1/3 le spese del giudizio, condannando la opponente al pagamento dei restanti 2/3.

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2017, la Sig.ra [REDACTED] Antonina ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“... alla luce dell'esito giuramento decisorio prestato da controparte e per i motivi esposti riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 16.782,70, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio, accogliendo le domande

già spiegate dall'appellante in primo grado di giudizio e rigettando le eccezioni e le difese dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata. Per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme oggetto della condanna della sentenza di primo grado, nonché del decreto ingiuntivo, provvedendo ad annullare i provvedimenti, revocarli o con qualsiasi statuizione rendendoli invalidi ed inefficaci.

Confermare la sentenza nella parte in cui si accoglie la domanda formulata dall'odierna appellante in ordine al rigetto degli interessi calcolati nel decreto ingiuntivo opposto ...”.

Si è costituita la [REDACTED].

Snc, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “erronea, illogica e contraddittoria motivazione e qualificazione di fatto e di diritto della fattispecie del giuramento”, l'appellante richiama i capitoli del giuramento deferito al legale rappresentante della società opposta e sostiene che il giuramento aveva ad oggetto fatti alla diretta cognizione del soggetto chiamato a giurare, pertanto il giuramento era *de veritate*, e non *de scientia* come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. Conseguentemente, avendo il legale rappresentante dichiarato di non sapere rispondere, la prova aveva avuto esito favorevole per l'odierna appellante, dovendo ritenersi che la risposta era ammissiva dei fatti e che la opposta era soccombente rispetto agli stessi.

Con il secondo motivo di impugnazione, la appellante deduce la “violazione di diritto nella mancata ammissione della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.2 CPC e dei relativi documenti” e chiede di essere rimessa in termini per la produzione delle prove di cui alla detta memoria, in quanto

il Tribunale non ha motivato rispetto alla tempestività o meno del deposito della memoria istruttoria in questione.

Il primo motivo di appello è fondato.

Con atto depositato telematicamente nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante deferiva il giuramento decisorio al Sig. [REDACTED]

Giovanni, legale rappresentante della società opposta, sui seguenti capitoli:

1) “*Giuro e giurando nego essere vero che ho personalmente ricevuto dal Sig. [REDACTED] che ha agito per conto della moglie Sig.ra [REDACTED]*

*Antonina, la somma di € 18.386,00 a titolo di pagamento delle fatture n. 38 dell'11.10.2011 e n. 41 del 17.10.2011, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e in acconto di altra fornitura*”;

2) “*Giuro e giurando nego essere vero, in particolare, di avere ricevuto dal Sig. [REDACTED], che ha agito per conto della moglie Sig.ra [REDACTED]*

*Antonina, i seguenti assegni, alcuni dei quali a firma dei clienti di quest'ultima: ...”*

3) “*Giuro e giurando nego essere vero è che ho ricevuto dal Sig. [REDACTED]*

*[REDACTED] anche l'assegno n. 278632688-09 del 10.10.2011 dell'importo di € 3.650,00, a firma del Sig. [REDACTED] e che tale assegno è stato poi consegnato da parte del sottoscritto o da miei incaricati a tale Sig. [REDACTED] titolare dell'impresa che fornisce legnami, indicato in effetti come beneficiario*”.

Il Giudice di primo grado ha affermato che il Sig. [REDACTED], presentatosi all'udienza fissata per il giuramento, preliminarmente ha riferito di svolgere attività di organizzazione dei dipendenti e di non occuparsi dell'attività amministrativa e contabile della società, circostanza peraltro non contestata dalla opponente; che, pertanto, il giuramento decisorio da quegli prestato era da considerare “de scientia”, poiché non

riguardava e non poteva riguardare la verità specifica di fatti posti in essere personalmente dal giurante o di cui era stato partecipe, ma la scienza o conoscenza indiretta di essi; che, prestato il giuramento in ordine ai tre capitoli, egli aveva dichiarato “Non so rispondere”; che, di conseguenza, la dichiarazione del giurante di ignorare i fatti non comportava il rifiuto di giurare, ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento “*de veritate*”, in cui siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale viene deferito.

Ritiene la Corte che le ragioni a sostegno della sentenza impugnata non possano essere condivise.

Dal tenore dei capitoli del giuramento si evince che il giuramento deferito al legale rappresentante della società opposta verteva su fatti propri della persona fisica che era chiamata a prestarlo. In sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il giuramento deferito al [REDACTED], legale rappresentante della società opposta, era *de veritate* siccome aveva ad oggetto circostanze di fatto di cui egli era l'autore, ovvero che lo stesso aveva ricevuto personalmente gli assegni in pagamento per la fornitura, con le modalità descritte nei capitoli.

Né la obiettiva natura del giuramento *de veritate* poteva mutare per la mera affermazione del chiamato “di svolgere attività di organizzazione dei dipendenti e non si occupa dell'attività amministrativa e contabile della società”, affermazione che, invece, deve ritenersi priva di rilevanza probatoria rispetto ai fatti che gli erano stati deferiti con i capitoli del giuramento e sui quali doveva rispondere.

Trattandosi di giuramento *de veritate*, devono valutarsi le conseguenze processuali di quanto dichiarato da La Bella Giovanni, quale

legale rappresentante della società [REDACTED]

Giovanni & C. Snc.

Al riguardo, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza (invero, non recente, ma dalla quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi), la dichiarazione della parte, chiamata a giurare, di ignorare o di non ricordare i fatti, nell'ipotesi di giuramento *de veritate*, che riguarda un fatto proprio della parte, equivale a rifiuto di giurare e determina, conseguentemente, la soccombenza della parte stessa rispetto alla domanda o al punto che forma oggetto del giuramento (Cass. civ., Sez. II, 3353/1968, 315/1978, 1738/1979); e detto principio deve ritenersi applicabile nella ipotesi di giuramento decisorio *de veritate* deferito al legale rappresentante di una società per fatti propri del rappresentante, con conseguente soccombenza della società per mancata prestazione del giuramento (Cass. civ., Sez. Lav., n. 5118/1984).

Applicando i suddetti principi, la dichiarazione [REDACTED] di non sapere rispondere su fatti che egli stesso aveva compiuto equivale a rifiuto di giurare, idonea a determinare la soccombenza della parte da lui rappresentata, dovendo ritenersi che, effettivamente, l'odierna appellante versò allo stesso, in quanto legale rappresentante della Società [REDACTED] [REDACTED] l'integrale corrispettivo pattuito per la fornitura e posa in opera di cui alle fatture a corredo della domanda monitoria.

All'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'assorbimento del secondo motivo.

In conclusione, per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello, va rigettata la domanda di pagamento avanzata dalla società [REDACTED]

& C. Snc con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14 marzo 2013 iscritto al n. 3783/2013 R.G.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. n. 4921/2017 del 22 settembre 2017, integralmente riformando la sentenza impugnata:

rigetta la domanda di pagamento della società [REDACTED]

[REDACTED] & C. Snc nei confronti di [REDACTED], proposta con ricorso per decreto ingiuntivo del 14 marzo 2013 iscritto al n. 3783/2013 R.G.;

condanna la società [REDACTED] & C. Snc al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: per il primo grado, in € 3.520,00, di cui € 120,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva; per il grado di appello, in € 4.348,00, di cui € 382,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva.

Così deciso in Palermo, lì 7 aprile 2023

L'Estensore

Silvestro Motta

Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.*